

**Sapienza
Università di Roma**

**“20 anni di euro: una settimana
per capire il passato e
immaginare il futuro”**

**Dipartimento di scienze
Economiche e Sociali
Corso di Sistemi Fiscali
Comparati**



Profili fiscali delle criptovalute: la normativa italiana e il contesto europeo e internazionale

Alessandra Sanelli
Banca d'Italia – Servizio Assistenza e Consulenza Fiscale



Sommario

- ▶ Bitcoin e blockchain
- ▶ Dalle valute materiali a quelle virtuali: la genesi delle criptovalute
- ▶ Definizioni e tassonomia
- ▶ Il mercato: attori, evoluzione e situazione attuale
- ▶ I rischi e l'approccio delle autorità pubbliche
- ▶ L'inquadramento fiscale in Italia e nei principali paesi:
 - ▶ Le imposte sul reddito
 - ▶ Le imposte sui consumi (IVA e sales taxes)
- ▶ Le questioni aperte
- ▶ I rischi di evasione e riciclaggio e le risposte ordinamentali



2009: Satoshi Nakamoto

Distributed ledger technology (DLT) e Blockchain



Bitcoin



Bitcoin

- ▶ Moneta «virtuale» o «criptovaluta»
- ▶ Priva di corso legale
- ▶ Utilizzata come mezzo di pagamento su base volontaria
- ▶ Creata, memorizzata e utilizzata su dispositivi elettronici
- ▶ Basata su una rete di soggetti che operano su base paritaria (*peer to peer*) utilizzando codici crittografici e tecnologia «blockchain» (particolare tipo di «distributed ledger technology», DLT)
- ▶ Emessa grazie a complessi algoritmi matematici tramite un processo di «mining» («miners» sono i soggetti che risolvono gli algoritmi)



Vantaggi di bitcoin

- ▶ Velocità e costi contenuti nei pagamenti internazionali:
 - ▶ Bonifici internazionali: da 3 a 7 gg lavorativi; commissioni fisse
 - ▶ Carte di pagamento: commissioni fisse o in %
 - ▶ Money transfer: commissioni in %
 - ▶ Bitcoin: 10 minuti; da pochi centesimi di euro a zero
- ▶ Garanzia del buon fine della transazione senza l'intervento di controparti di garanzia
- ▶ Controllo decentrato (nessun governo può prenderne il controllo; non è influenzato dalla politica monetaria)
- ▶ Anonimato o pseudo-anonimato
- ▶ Egualitario (peer to peer)
- ▶ Non richiede un conto bancario
- ▶ Non si deteriora
- ▶ Carattere «sovranazionale»




La genesi delle cryptovalute

- ▶ La moneta è una «istituzione sociale» che si evolve adattandosi al contesto prevalente nelle diverse epoche
- ▶ Già da tempo il concetto di moneta si è ampliato, includendo non solo biglietti e monete materiali, ma anche una fitta rete di dati e sistemi elaborativi
- ▶ La comparsa delle criptovalute rappresenta l'ultima tappa del processo evolutivo
- ▶ **Mirano a colmare lacune di mercato:**
 - ▶ Inefficienze (tempi e costi) pagamenti cross-border
 - ▶ Inclusione finanziaria: ancora oggi nel Mondo 1,7 miliardi di soggetti non dispongono di un conto corrente, ma la maggior parte ha uno smartphone
- ▶ **Profili socio-economici e politici:**
 - ▶ Moneta «anarchica»: risposta al predominio delle banche e tentativo di democratizzare la finanza dopo la crisi bancaria e finanziaria del 2008-2009
- ▶ **Anonimato o pseudo-anonimato:**
 - ▶ Ricerca di nuovi strumenti che ostacolino la tracciabilità delle operazioni a seguito delle iniziative nazionali e internazionali che negli ultimi decenni hanno rafforzato i presidi contro gli illeciti finanziari (riciclaggio, evasione, finanziamento di attività criminose, ecc.)
- ▶ **«Eccesso» di liquidità a livello internazionale post-crisi finanziaria**
 - ▶ Sviluppo delle crypto-attività come sbocco all'elevata liquidità in cerca di impieghi remunerativi



Il «money flower»: una tassonomia della moneta



Fonte: Bech, M., Garrat, R. (2017), *Central Bank Cryptocurrencies*, BIS Quarterly Review, settembre

Criptovalute o cryptoasset?*

Criptovalute:

- ▶ Rappresentazioni digitali di valore trasferite, conservate e negoziate in forma elettronica
- ▶ Emesse attraverso un processo di validazione di transazioni decentrato e distribuito e non da banche centrali o altre istituzioni creditizie o monetarie
- ▶ Prive di corso legale e di valore intrinseco
- ▶ Convertibili (di fatto, ma non di diritto) in valute aventi corso legale
- ▶ Protette da crittografia
- ▶ Trasferibili mediante chiavi pubbliche e private
- ▶ (In date circostanze) accettate come mezzo di scambio

Possiamo parlare di «moneta»?

- 1) Mezzo di scambio: utilizzo ancora molto limitato nei pagamenti
- 2) Riserva di valore: elevata volatilità; rischi di illiquidità
- 3) Unità di conto: elevata volatilità; assenza di valore intrinseco; mancanza di corso legale

Ma attenzione:

- ▶ «stablecoin»: criptovalute con valore relativamente stabile grazie al legame con valute legali e/o panieri di attività (es. Libra)
- ▶ Si prestano maggiormente ad essere utilizzate come mezzi di pagamento e, in qualche misura, come riserva di valore

Definizione più generale: cryptoasset o crypto-attività:

- ▶ Rappresentazioni digitali di valore o di diritti contrattuali che utilizzano DLT e possono essere trasferite, conservate e negoziate elettronicamente
- ▶ Includono le criptovalute o “exchange token” o “coin” (es. Bitcoin), e gli strumenti emessi attraverso *Initial Coin Offering* (ICO), denominati genericamente “token”

* Per una rassegna delle diverse definizioni di criptovalute: European Parliament (2018), Cryptocurrencies and blockchain. Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion, STUDY Requested by the TAX3 committee, luglio

Tipologie di cripto-attività

Exchange token o Coin	Emessi e trasferiti tramite tecnologia blockchain	Privi di diritti incorporati o passività Negoziabili e convertibili in moneta legale di stato (fiat money) o in altre “valute virtuali” a un prezzo variabile	Utilizzati come: - mezzi di scambio - strumenti di investimento
Stablecoin	Emessi con il coordinamento di un'entità centrale e trasferiti tramite tecnologia blockchain	Valore fisso o relativamente stabile Emessi a fronte di o garantiti da date unità di moneta legale, strumenti finanziari o obbligazioni dell'emittente	
Security token	Emessi attraverso ICO (Initial Coin Offerings) Trasferiti tramite tecnologia blockchain	<u>Equity token</u> : sono simili a azioni o quote di società, in quanto danno diritto a ricevere «dividendi» e, in alcuni casi, possono attribuire diritto di voto su alcune scelte societarie; <u>Debt token</u> : rappresentano prestiti a breve termine e danno diritto a ricevere una remunerazione sotto forma di interesse.	Simili a titoli smaterializzati: - utilizzati dagli emittenti come mezzi di finanziamento alternativi a quelli tradizionali e dai sottoscrittori come strumenti di investimento - una volta emessi, possono essere negoziati
Utility token		Danno diritto ad essere scambiati con beni o servizi in un dato momento futuro in cui tali beni o servizi saranno immessi sul mercato	
Derivati su cryptoasset: - es. future su bitcoin		Contratti legati al valore di cryptoasset	



Gli attori nel mercato dei crypto-asset



Cryptoasset developers and issuers who design or issue cryptoassets for themselves or on behalf of others. This includes those who issue tokens through an ICO.



Investors in the cryptoasset market, including individuals and institutions.




Financial intermediaries such as brokers, who provide advice to customers regarding different cryptoassets or facilitate the purchasing of cryptoassets.



Miners or transaction processors who are incentivised by fees or other rewards to verify transactions by solving cryptographic puzzles and adding transactions to the ledger.



Payment and merchant service providers that enable customers to pay merchants using a cryptoasset, or transfer fiat currency via a cryptoasset.



Trading platforms and exchanges that facilitate transactions between participants.



Wallet providers and custody service providers which promise the secure storage of cryptoassets.



Liquidity providers such as professional market makers, who facilitate exchange trading. These actors include brokers and trading platforms.

La storia di Bitcoin

- ▶ 5 ottobre 2009: 1 BTC = \$ 0,00076394
- ▶ 17 dicembre 2017: 1 BTC = \$ 19.497,36
- ▶ 16 dicembre 2018: 1 BTC = \$ 3.236,76
- ▶ 13 novembre 2019: 1 BTC = \$ 8.815,66
- ▶ Capitalizzazione di mercato al 20 novembre 2019: \$ 145,3 mld.




Fonte: coinmarketcap.com, 20 novembre 2019

Come è cambiato il mercato delle criptovalute

Traded crypto-assets

(April 2019; thousands)

— Number of traded pairs
— Number of traded crypto-assets
■ Number of crypto-assets



Al 20 novembre 2019:

- ▶ 4843 criptovalute
- ▶ \$ 220,5 mld. di capitalizzazione di mercato
- ▶ \$ 70 mld. di volumi giornalieri negoziati




Fonte: Chimienti M.T., Kochanska, U., Pinna, A. (2019), *Understanding the crypto-asset phenomenon, its risks and measurement issues*, Bollettino Economico BCE, maggio

Il mercato delle crypto-valute oggi

Prices, market capitalisation and circulating supply of selected crypto-assets

(April 2019; USD)



Fonte: Chimienti M.T., Kochanska, U., Pinna, A. (2019), *Understanding the crypto-asset phenomenon, its risks and measurement issues*, Bollettino Economico BCE, maggio

I rischi dei cryptoasset

Perdite patrimoniali	Trattandosi di strumenti molto rischiosi, possono dar luogo alla perdita di una parte significativa, o persino della totalità, del denaro investito
Mancanza di protezione legale	Nella maggior parte degli ordinamenti le operazioni in cryptoasset non sono regolamentate e pertanto non sono assistite da alcuna protezione legale né patrimoniale
Informazioni incomplete, non accurate o fuorvianti	Investire in cryptoasset richiede conoscenze tecniche rilevanti; le informazioni disponibili spesso sono incomplete o non comprensibili
Elevata volatilità e possibili bolle speculative; assenza di opzioni di uscita	I prezzi dei cryptoasset, dipendendo solo dall'andamento di domanda e offerta, possono variare notevolmente anche in tempi brevi e si possono determinare facilmente situazioni di illiquidità
Rischi operativi e di sicurezza informatica	Essendo basati su dispositivi digitali, i cryptoasset espongono ai rischi operativi tipici delle tecnologie informatiche (distruzione o danneggiamento; perdita di dati; hackeraggio, ecc.)
Mancanza di trasparenza nella formazione dei prezzi e nelle transazioni	La formazione dei prezzi delle valute virtuali spesso manca di trasparenza e si presta a manipolazioni L'anonimato o lo pseudo-anonimato delle transazioni può favorire l'utilizzo dei cryptoasset per riciclaggio, evasione e altre attività illecite




L'approccio delle autorità di regolamentazione

- ▶ Assenza di regolamentazione (nessun esempio in UE)
 - ▶ «Soft regulation» (interventi normativi limitati):
 - ▶ Warning a risparmiatori (la maggior parte dei paesi UE, inclusa l'Italia) e scoraggiamento investimenti degli intermediari (Italia, Portogallo, Lituania, Romania)
 - ▶ Registrazione exchanger in apposito albo (Italia) e applicazione obblighi antiriciclaggio (tutti i paesi UE; USA)
 - ▶ Piena regolamentazione di settore (licenza a operare, definizione di standard tecnologici, presidi prudenziali):
 - ▶ Piena licenza: USA (Stato di NY); Malta (normativa specifica sulle VV); Francia (proposta di introdurre una “Euro Bitlicense”).
 - ▶ Autorizzazione: Giappone (con presidi simili a quelli degli IP), Germania (per operatori professionali), Francia, Estonia (per i wallet providers), Australia, Lussemburgo, UK(FCA)
 - ▶ Regolamentazione degli ICO (initial coin offering): Nuova Zelanda, Olanda
 - ▶ Accettazione come mezzi di pagamento (Cantone di Zug in Svizzera, Isola di Man, Messico)
 - ▶ Divieto di una o più attività collegate alle “valute virtuali”:
 - ▶ Russia, Ecuador, Bolivia, Marocco, Corea del Sud, Indonesia, Cina, Algeria, Nepal, Pakistan, Vietnam, Bangladesh, Iran, Thailandia, Lituania, Lesotho, Colombia, Belgio (derivati), UK (allo studio)
 - ▶ 😞 Problemi di «enforcement» per la natura transnazionale delle operazioni e dei soggetti coinvolti
-




Criptoasset e tassazione

- ▶ Sotto il profilo fiscale, le crypto-attività presentano similitudini sia con le valute aventi corso legale, sia con gli strumenti finanziari, sia, infine, con i beni
- ▶ Approccio dei paesi: 
 - ▶ nessun intervento
 - ▶ orientamenti di prassi
 - ▶ misure legislative specifiche
- ▶ Rilevanza di:
 - ▶ Imposte sul reddito
 - ▶ Imposte sui consumi (IVA e sales tax)
- ▶ Compliance e controlli:
 - ▶ Obblighi contabili e di reporting



Criptoasset: eventi con possibile rilevanza fiscale

- ▶ Criptoasset vs. beni e servizi
- ▶ Criptoasset vs. valute aventi corso legale
- ▶ Criptoasset vs. altri criptoasset
- ▶ Derivati su criptoasset
- ▶ Mining → Reddito di lavoro autonomo/impresa vs. guadagni occasionali (?)
- ▶ Variazioni di valore dei criptoasset → Non rilevano fiscalmente fino a quando non sono realizzate tramite un'operazione di cessione
- ▶ Criptoasset ricevuti come benefit → Tassazione come reddito da lavoro dipendente
- ▶ Criptoasset ricevuti in donazione o eredità → (?)
- ▶ Wallet provider e exchanger → reddito d'impresa (?)



L'inquadrimento giuridico dei cryptoasset in Italia

Unica definizione normativa nella **disciplina antiriciclaggio** (art. 1, c. 2, lett. qq), D.lgs. 231/2007, come modificato dal D.lgs. 90/2017):

Valuta virtuale: rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente

«Denaro»	«Prodotti finanziari»	«Merci»
<ul style="list-style-type: none">✓ Obbligo di accettazione con valenza liberatoria da parte dei creditori✓ Solo valute aventi corso legale emesse da banche centrali	<ul style="list-style-type: none">✓ Art. 1, c. 1, lett. u), D.lgs. 58/98: «strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria»✓ Gli «strumenti finanziari» sono definiti in apposito elenco (Sez. C, All. 1 al TUF)✓ I «mezzi di pagamento» non sono strumenti finanziari (art. 1, c. 2, TUF)	<ul style="list-style-type: none">✓ O «denaro-merce»: a differenza del denaro «fiduciario» emesso da banche centrali, i cryptoasset hanno valore non perché il loro uso è imposto da una autorità centrale, ma perché – e fintantoché – le persone li accettano come mezzo di pagamento e decidono liberamente di attribuirgli valore✓ Più precisamente, i cryptoasset potrebbero essere ricondotti alla categoria dei beni «immateriali».



Inquadramento giuridico dei cryptoasset e possibili conseguenze fiscali*

	«Denaro»	«Prodotti finanziari»	«Merci»
Guadagni utilizzatori	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Compravendite di cryptoasset (vs. valute aventi corso legale o vs. altri cryptoasset) assimilate a compravendite di valute estere ✓ Capital gain tassati ai sensi dell'art. 67, comma1, lett. c-ter), con franchigia (€ 51,645,69 di giacenza per almeno 7 gg consecutivi) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Compravendite di cryptoasset (vs. valute aventi corso legale o vs. altre cryptoasset): assimilate a compravendita di strumenti finanziari ✓ Capital gain tassati ai sensi di: <ul style="list-style-type: none"> □ art. 67, comma1, lett. c-ter) (titoli non rappresentativi di merci), o... □ art. 67, comma1, lett. c-quinquies) (strumenti finanziari da cui possono essere conseguiti differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto; minusvalenze indeducibili) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Compravendita di cryptoasset (vs. valute aventi corso legale o vs. altre cryptoasset): assimilate a compravendita di beni ✓ Capital gain tassati solo se realizzati da imprese (rilevanza del carattere continuativo e organizzato dell'attività)
Compensi da mining	Tassati come redditi di lavoro autonomo (professionale o occasionale) o d'impresa (se l'attività è svolta in modo organizzato)		
IVA	Esclusione (art. 2, c. 3, lett. a): cessioni che hanno per oggetto denaro)	Esenzione (art. 10, c. 1, n. 4), DPR 633/72: operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci)	Imponibilità (22%)

* Per un'analisi dei possibili riflessi fiscali dell'inquadramento civilistico dei cryptoasset cfr.: Montalcini, F., Sacchetto, C. (2017), *Bitcoin e cryptovalute*, in Montalcini, F., Sacchetto, C. (a cura di), *Diritto Tributario Telematico*, Giappichelli Editore, Torino

La posizione dell'Agenzia delle Entrate: Risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016

Operazione di acquisto/vendita di bitcoin per conto della clientela

- ▶ **IVA**: prestazioni di servizi esenti (art. 10, c. 1, n. 3), DPR 633/72: operazioni relative a valute estere aventi corso legale); riferimento a [Sentenza CGE C-264/14](#)
- ▶ **Imposte sul reddito**:
 - ▶ **Exchanger**: inclusione componenti di reddito derivanti dalle operazioni di compravendita di bitcoin con la clientela nella base imponibile Ires e IRAP della società
 - ▶ **Utilizzatori** (persone fisiche non imprenditori): non imponibilità (operazioni a pronti su valute)



La posizione dell'Agenzia delle Entrate: Risposta a interpello n. 956-39 (22 aprile 2018)

Operazione di investimento in oro (depositato all'estero) dietro cessione di bitcoin

- ▶ Assimilazione dei «wallet» ai depositi in valuta (indipendentemente dalla forma tecnica: app, usb, link a siti web, ecc.)
- ▶ **Imposte sul reddito persone fisiche** (non imprenditori):
 - ▶ Tassazione dei proventi delle operazioni in bitcoin come **plusvalenze su valute estere** (art. 67, c. 1, lett. c-ter) e c. 1-ter, TUIR)
 - ▶ Tassate tutte le operazioni: cripto vs. valuta legale; cripto vs. cripto; cripto vs. beni e servizi
 - ▶ Imposta proporzionale del 26%, ma solo se la giacenza di tutti i depositi in valuta (reale o virtuale) > € 51.645,69 per almeno 7 gg lavorativi consecutivi nell'anno (quadro RT di Unico)
 - ▶ Base imponibile = differenza tra il corrispettivo della cessione e il costo della valuta, calcolato secondo il criterio LIFO («last in, first out»)
 - ▶ Tassazione dei **proventi da contratti differenziali su valute virtuali** come proventi da derivati (art. 67, c. 1, lett. c-quater, TUIR)
 - ▶ **Bitcoin ricevuti in donazione**: ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile rileva il costo sostenuto dal donante (art. 68, c. 6, TUIR)
- ▶ Applicazione della disciplina sul **«monitoraggio fiscale»** (obbligo di dichiarazione dei bitcoin detenuti nel quadro RW di Unico, cfr. modifiche al DL 167/90 ex D.lgs. 90/2017)
- ▶ **Non si applica l'IVAFE** (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero)



La posizione dell'Agenzia delle Entrate: Risposta a interpello n. 14/E (29 settembre 2018)

Operazione di raccolta fondi tramite ICO – Initial Coin Offering, con emissione di utility token rappresentativi di diritti di acquisto di beni e servizi predeterminati

- ▶ **Imposte sul reddito persone fisiche** (non imprenditori):
 - ▶ Token ricevuti da dipendenti e amministratori della società: tassazione come reddito di lavoro dipendente o assimilato (redditi in natura o *fringe benefit*)
 - ▶ Token ricevuti da terzi:
 - tassazione proporzionale (26%) dei capital gain realizzati in sede di cessione dei token, inquadrati come proventi su derivati (art. 67, c. 1, lett. c-quater, TUIR)
 - Maggiormente coerente inquadramento capital gain come differenziale derivante da evento incerto (art. 67, c. 1, lett. c-quinquies, TUIR)
- ▶ **Imposte sul reddito d'impresa:**
 - ▶ Le somme incassate con l'assegnazione degli utility token non incidono sulla determinazione del reddito e non assumono quindi rilevanza fiscale né ai fini Ires né ai fini IRAP all'atto dell'assegnazione dei token, ma solo al momento della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui i token danno diritto
- ▶ **IVA:**
 - ▶ Utility token assimilati a «voucher»
 - ▶ L'attribuzione dei token non rileva ai fini IVA
 - ▶ IVA esigibile solo all'atto della cessione dei beni o della prestazione dei servizi ottenuti con la spendita dei token



La situazione italiana in sintesi

- ▶ Equiparazione delle criptovalute alle valute legali
- ▶ Tassazione dei relativi guadagni solo se la giacenza media annua dei depositi in valuta > € 51.645,69 per almeno 7 gg lavorativi consecutivi
- ▶ Tassazione dei proventi da contratti differenziali o derivati su criptovalute
- ▶ Tassazione al 26%, applicata in dichiarazione (quadro RT di UNICO PF)
- ▶ Obblighi di «monitoraggio fiscale» (dichiarazione come investimenti e attività finanziarie estere, quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi ai fini Irpef)
- ▶ Esenzione IVA



Il quadro comparato: le tendenze di fondo

▶ **Capital gain da operazioni in cryptoasset:**

- ▶ tassazione come plusvalenze su «beni» (es. Israele)
- ▶ tassazione come plusvalenze su «attività finanziarie» (es. Bulgaria, Regno Unito)
- ▶ tassazione come plusvalenze su «valute estere» (es. Svizzera)
- ▶ Tassazione come redditi correnti soggetti a imposta personale sul reddito (es. Argentina, Spagna)

▶ **Mining:**

- ▶ Prevale esenzione (legata alla natura occasionale dell'attività)
- ▶ Tassazione dei compensi se attività svolta in modo organizzato e professionale

▶ **Imposte sui consumi:**

- ▶ paesi UE: esenzione (Hedqvist 2015)
 - ▶ Svizzera, Australia, Israele, Giappone, Norvegia: fuori campo IVA
 - ▶ USA: prevale non tassazione (dipende da disciplina sales tax in ciascuno Stato)
 - ▶ Cina: possibile inclusione tra operazioni imponibili
-



La tassazione dei guadagni su criptovalute: un confronto fra alcuni paesi (1)

	Italia	Francia	Germania	Regno Unito	Stati Uniti
Fonte	Orientamenti di prassi	Intervento normativo	Orientamenti di prassi	Orientamenti di prassi	Orientamenti di prassi
Classificazione fiscale criptovalute	Valute estere	Regime <i>ad hoc</i> (dal 2019)	Beni	Attività finanziarie	Beni
Eventi che danno luogo a tassazione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Crypto-attività vs. beni e servizi ✓ Crypto-attività vs. valute ordinarie ✓ Crypto-attività vs. altre crypto-attività ✓ Derivati su crypto-attività 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Crypto-attività vs. beni e servizi ✓ Crypto-attività vs. valute ordinarie 	Solo se detenute per meno di un anno: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Crypto-attività vs. beni e servizi ✓ Crypto-attività vs. valute ordinarie ✓ Crypto-attività vs. altre crypto-attività 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Crypto-attività vs. beni e servizi ✓ Crypto-attività vs. valute ordinarie ✓ Crypto-attività vs. altre crypto-attività 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Crypto-attività vs. beni e servizi ✓ Crypto-attività vs. valute ordinarie ✓ Crypto-attività vs. altre crypto-attività



La tassazione dei guadagni su criptovalute: un confronto fra alcuni paesi (2)

	Italia	Francia	Germania	Regno Unito	Stati Uniti
Sistema di tassazione	Tassazione proporzionale (26%)	Tassazione proporzionale (30%)	Tassazione progressiva (23,97%-42%, + sovrimposta di solidarietà del 5,5%)	Tassazione proporzionale (10%-20%)	Tassazione progressiva se periodo di detenzione <= 1 anno (10%-37%) Tassazione proporzionale altrimenti (0%-15%-20%)
Esenzioni	Operazioni su conti con giacenza media annua <= € 51.645,69 per almeno 7 gg lavorativi continuativi I proventi da derivati su crypto-attività sono sempre tassabili	Operazioni di scambio crypto-attività vs. crypto-attività	Se totale capital gain <= € 600	Capital gain fino a £ 12.000	



Questioni aperte

- ▶ Difformità di trattamento fiscale delle criptovalute tra paesi come possibile fonte di arbitraggi e distorsioni concorrenziali:
 - ▶ L'adozione di approcci anche molto differenziati nel trattamento fiscale delle criptovalute può indurre gli intermediari e gli operatori a scegliere dati ordinamenti rispetto ad altri e favorire fenomeni di elusione normativa
- ▶ Tassazione come possibile ostacolo alla funzione di «mezzo di pagamento»:
 - ▶ La tassazione dei guadagni conseguiti in occasione dell'utilizzo di criptovalute per l'acquisto di beni e servizi può rappresentare un ostacolo alla diffusione di questi strumenti, in particolare delle «stablecoin», quale mezzi di pagamento
- ▶ Complessità compliance fiscale:
 - ▶ Tassare i guadagni su criptovalute implica tenere traccia di tutte le transazioni, e calcolare guadagni/perdite conseguiti in ciascuna di esse, aggiornando conseguentemente il costo fiscale di carico della criptovaluta nel relativo deposito
 - ▶ L'adempimento degli obblighi fiscali presuppone il rilascio di certificazioni contenenti i dati rilevanti da parte dei soggetti che intervengono nelle transazioni o gestiscono i wallet, che sono spesso non residenti
- ▶ Difficoltà attività di controllo Amministrazione finanziaria:
 - ▶ Le verifiche su queste transazioni da parte delle singole amministrazioni fiscali incontrano ostacoli significativi, dato il carattere di anonimato delle transazioni e il coinvolgimento di operatori esteri



I rischi di evasione e riciclaggio: le risposte ordinamentali

▶ Rischi di evasione:

- ▶ Imposte sulle transazioni in criptovalute
- ▶ Possibile impiego di criptovalute in frodi fiscali e/o occultamento di imponibili (anonimato)

☞ A livello nazionale e internazionale (OCSE, G20) sono allo studio obblighi di reporting al fisco per gli intermediari operanti nel sistema delle cripto-attività (wallet provider, exchanger) e forme di scambio di informazioni tra paesi (inserimento nel «Common Reporting Standard» per lo scambio automatico di informazioni fiscali tra paesi)

▶ Rischi di riciclaggio e altri utilizzi illeciti

- ▶ Cfr. anonimato

☞ Nell'ottobre 2018 il GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale) ha emanato specifiche raccomandazioni sulle criptovalute, recepite nell'UE con la AMLD5 (2018/843), a sua volta recepita in Italia con il Decreto Legislativo 125/2019:

☞ obblighi di adeguata verifica e di segnalazione di operazioni sospette a carico degli intermediari operanti in criptovalute (exchanger e wallet provider)

☹ L'uso di *exchanges* decentrati rende tuttavia difficile l'individuazione del titolare effettivo delle "valute virtuali" e, più in generale, permette forme di elusione non facilmente controllabili

☞ I dati raccolti per finalità antiriciclaggio possono essere utilizzati anche dall'AF nell'attività di contrasto all'evasione (Dir. UE 2016/2258 del 6 dicembre 2016, DAC5, Direttiva per la cooperazione amministrativa in campo fiscale, recepita in Italia con D.lgs. 60/2018)

☞ Nel febbraio 2018 il legislatore italiano ha introdotto l'obbligo per i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali operanti sul territorio italiano di registrarsi in una sezione speciale del registro dell'Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM). Tali soggetti saranno vigilati dalla Guardia di Finanza

☞ Negli USA wallet provider e exchanger sono stati assoggettati agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione di operazioni sospette sin dal 2013, a seguito di una direttiva della FinCEN (US Financial Crimes Enforcement Network)



Bibliografia

- ▶ Bal, A. (2019), *Taxation, Virtual Currencies and Blockchain*, Wolters Kluwer, Series on International Taxation
- ▶ Banca d'Italia (2018), *Avvertenza per i consumatori sui rischi delle valute virtuali da parte delle Autorità europee*, marzo
- ▶ Bech, M., Garrat, R. (2017), *Central Bank Cryptocurrencies*, BIS Quarterly Review, settembre
- ▶ Caponera, A., Gola, C. (2019), *Aspetti Economici e Regolamentari delle «cripto-attività»*, Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza N. 484, marzo
- ▶ Chimienti M.T., Kochanska, U., Pinna, A. (2019), *Understanding the crypto-asset phenomenon, its risks and measurement issues*, Bollettino Economico BCE, maggio
- ▶ European Parliament (2018), *Cryptocurrencies and blockchain. Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion*, STUDY Requested by the TAX3 committee, luglio
- ▶ G7 Working Group on Stablecoins (2019), *Investigating the impact of global stablecoins*, ottobre
- ▶ HMRC (2019), *Cryptoassets for individuals*, Policy Paper, novembre
- ▶ H.M. Treasury, Financial Conduct Authority, Bank of England (2018), *Cryptoassets Taskforce. Final Report*, ottobre, disponibile al link: www.gov.uk/government/publications
- ▶ Internal Revenue Service (2014), *Notice 2014-21*
- ▶ KPMG (2018), *Institutionalization of cryptoassets*, novembre, disponibile su: kpmg.com
- ▶ Magliocco, A. (2019), *Il regime fiscale delle criptovalute*, Diritto, Mercato e Tecnologia, in corso di pubblicazione
- ▶ Montalcini, F., Sacchetto, C. (2017), *Bitcoin e criptovalute*, in Montalcini, F., Sacchetto, C. (a cura di), *Diritto Tributario Telematico*, Giappichelli Editore, Torino
- ▶ Nakamoto S., (2008), "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System", mimeo, Translated in Italian from bitcoin.org/bitcoin.pdf by @terzim
- ▶ The Law Library of Congress, Global Legal Research Center (2018), *Regulation of Cryptocurrency Around the World*, giugno





**Grazie
dell'attenzione**

Alessandra Sanelli

Responsabile Divisione Analisi
della Fiscalità

BANCA D'ITALIA – SERVIZIO
ASSISTENZA E CONSULENZA
FISCALE

Via Pastrengo, 14 – 00184 ROMA

alessandra.sanelli@bancaditalia.it

 06.47924033

